

## 57) INFORTUNI SUL LAVORO PER COVID-19: QUALI RESPONSABILITA' PER IL DATORE DI LAVORO?

Nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ci si è chiesti quali tutele siano riconosciute al lavoratore che contrae il coronavirus – nello specifico, se si tratti di malattia ovvero infortunio sul lavoro – e quali siano gli eventuali profili di responsabilità per i datori di lavoro.

Una risposta al primo quesito ci è data dall'**art. 42, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18<sup>1</sup>**, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, secondo cui l'infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) deve essere tutelata dall'Inail quale **infortunio sul lavoro**, anche in vista della situazione di pandemia causata dall'elevato rischio di contagio<sup>2</sup>.

Successivamente, è intervenuta proprio l'Inail con la **circolare n. 13 del 3 aprile 2020<sup>3</sup>**, con la quale ha confermato, in via preliminare, che tale affezione morbosa è da inquadrarsi, per l'aspetto assicurativo, come infortunio sul lavoro, poiché *"la causa virulenta è equiparata a quella violenta"*, anche nell'eventualità in cui i suoi effetti si manifestino in un secondo momento. Invero, ***"la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all'Inail"***.

I destinatari di tale tutela sono innanzitutto gli operatori sanitari che sono esposti al contagio, ma ad essa sono ricondotte altresì ulteriori attività lavorative che comportano il

<sup>1</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf>

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, è disposto che: "Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati".

<sup>3</sup> <https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf>

contatto costante con il pubblico, quali: front-office, cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, lavoratori di supporto, di pulizie, del trasporto pubblico. Per i suddetti lavoratori opera la **presunzione semplice di origine professionale**, considerando la elevata probabilità di contatto con il COVID-19. Giova inoltre rilevare che essa ammette sempre la prova contraria, spettando quindi all'Inail il compito di accertare i fatti e le circostanze che facciano desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro.

Detto ciò, quali sono le responsabilità in capo al datore di lavoro?

Orbene, la circolare succitata precisa che i datori di lavoro pubblico o privato assicurati all'Inail hanno l'onere di effettuare la *denuncia/comunicazione di infortunio* ai sensi dall'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 11247 e successive modificazioni. In particolare, il datore di lavoro dovrà effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia all'Istituto compilando, nel caso di contagio da nuovo coronavirus, l'apposito campo "malattia infortunio" presente nell'applicativo relativo alla *denuncia di infortunio on-line*; tale attività rende facoltativa la compilazione dei campi "data inizio prognosi" e "data fine prognosi".

E' stato, in secondo luogo, rappresentato che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, bensì sono posti a carico della gestione assicurativa a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese. Ciò in quanto il contagio da coronavirus è da considerarsi *a priori* un rischio non controllabile dal datore di lavoro, al pari degli infortuni *in itinere*.

Successivamente, ulteriori chiarimenti sono stati spiegati dall'Inail riguardo la responsabilità del datore di lavoro in materia di contagi sul posto di lavoro.

L'Istituto, con **circolare n. 22 del 20 maggio 2020<sup>4</sup>**, ha rassicurato i datori di lavoro e chiarito che l'astensione dal lavoro a causa del contagio da COVID-19, quale infortunio assicurato dall'INAIL, **non comporta profili di responsabilità civile e penale in capo ai datori di lavoro stessi.**

---

<sup>4</sup> <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-22-del-20-maggio-2020.pdf>

Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio si fonda infatti su un giudizio di ragionevole probabilità, poiché negli ambienti di lavoro è difficile, se non impossibile, stabilire la certezza del momento contagiante; tuttavia, esso è avulso da ogni valutazione relativa alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro, che possano essere stati causa del contagio.

Specifica poi la circolare che *“ il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza del **principio di presunzione di innocenza** nonché dell'**onere della prova** a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'**accertamento della colpa** di quest'ultimo nella determinazione dell'evento”*.

Sul punto, la Suprema Corte, in tema di responsabilità del datore di lavoro, ha statuito che *“l'art. 2087 c.c., non configura infatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Né può desumersi dall'indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a "rischio zero" quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un'attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevolmente pretendere l'adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l'integrità psicofisica del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l'ascrivibilità al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile. [...] non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.”* (Cass. civ., Sez. lavoro, ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3282).

Pertanto, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile del contagio da COVID-19 del lavoratore esclusivamente in caso di violazione della legge ovvero degli obblighi contenuti nelle linee guida governative e regionali, dovendosi accertare la responsabilità attraverso la prova del dolo o della colpa con criteri differenti rispetto al riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Comunque, occorre tenere presente che le modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, in continuo aggiornamento, rendono piuttosto difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

In conclusione, con tali interventi l'Inail ha rassicurato le imprese italiane, visto soprattutto il grave turbamento dell'economia nazionale a causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus ancora diffusa, sebbene con incidenza minore, sul territorio italiano.

**Militerni & Associati**  
**Dott.ssa Martina Esposito**